

## **TI\_GERICHTE 14.2001.22 vom 30. Mai 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-05-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2001.22](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2001.22)

FR: TI\_GERICHTE 14.2001.22 du 30 mai 2001

IT: TI\_GERICHTE 14.2001.22 del 30 maggio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

aprile 1998, avendo l'escusso riconosciuto con il predetto documento l'immediata esigibilità del credito posto in esecuzione. 3. L'appello 8 marzo 2001 di \_\_\_\_\_ va quindi parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza nel rapporto 9/10 e 1/10 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia: I. L'appello 8 marzo 2001 di \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 2 marzo 2001 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: " 1. L'istanza 29 dicembre 2000 di \_\_\_\_\_), è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. \_\_\_\_\_ del 6/28 novembre 2000 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 160'000.-- oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1998. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di \_\_\_\_\_ per 9/10 e per 1/10 di \_\_\_\_\_ rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 1'000.-- per parte di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, é a carico di \_\_\_\_\_ per 9/10 e per 1/10 di \_\_\_\_\_ rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 1'000.-- per parte di indennità. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.